

Pubblicato il 16/04/2019

N. 00617/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2018, proposto da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Addante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Greco De Pascalis e Giovanni Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Greco De Pascalis in Lecce, piazza Giuseppe Mazzini 56;

~~Apollonio Gian Vito S.p.A. - Inini Pasquale - Enrico Olasio - Virragliano~~

~~_____~~.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota della Regione Puglia - U.P.A. di Brindisi - n. 28139 del 21 maggio 2018, recante rigetto dell'istanza per la concessione di benefici economici per la Misura Investimenti nonché, ove e per quanto occorra, della precedente nota n. 20822 del 16 aprile 2018 di comunicazione del preavviso di rigetto;

- nei limiti dell'interesse della Società ricorrente, delle determinazioni del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento 2 Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia n. 105 del 30 maggio 2018, n. 107 del 31 maggio 2018 e n. 131 del 9 luglio 2018 con cui è stata definita la procedura con la approvazione della graduatoria delle domande, con esito istruttorio favorevole ed approvata poi la graduatoria finale delle imprese ammesse al finanziamento di che trattasi, nella parte in cui vedono esclusa la Società ricorrente;

-della nota Regione Puglia - U.P.A. di Brindisi - n. 28140 del 21 maggio 2018, recante rigetto della domanda di estirpazione di superfici vitate e concessione di autorizzazione al reimpianto nonché, ove e per quanto occorra, della precedente nota n. 21793 del 20 aprile 2018 di comunicazione del preavviso di rigetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e ~~_____~~

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori presenti, l'avvocato Lorenzo Durano per parte ricorrente, l'avvocato Gianluca Greco De Pascalis per il controinteressato e l'avvocato M. Altamura, quest'ultima in sostituzione dell'avvocato Orazio Addante, per la Regione Puglia resistente;

d) Terreno alla Contrada “La Mea”, esteso circa ha 3,81,16; confinante con strada Cellino-Oria, con [REDACTED] e con propriet [REDACTED]

Nel C.T. al foglio 24, particelle:

- n. 227, Porz. AA, vigneto, cl.2, are 30,00, R.D. Euro 72,61 ed R.A. Euro 28,46 e Porz. AB, are 16,61, seminativo, cl.3, R.D. Euro 5,58 ed R.A. Euro 3,86;
- n. 1, Porz. AA, vigneto, cl.2, are 05,00, R.D. Euro 9,55 ed R.A. Euro 3,74 e Porz. AB, uliveto, cl.3, are 03,26, R.D. Euro 1,26 ed R.A. Euro 0,84;
- n. 2, Porz. AA, vigneto, cl.2, are 23,50, R.D. Euro 44,91 ed R.A. Euro 17,60 e Porz. AB, seminativo, cl. 3, are 03,31, R.D. Euro 1,11 ed R.A. Euro 0,77;
- n. 3, Porz. AA, vigneto, cl.2, are 35,00, R.D. Euro 66,88 ed R.A. Euro 26,21 e Porz. AB, seminativo, cl. 3, are 04,20, R.D. Euro 1,41 ed R.A. Euro 0,98;
- n. 8, uliveto, cl.3, are 17,80, R.D. Euro 6,89 e R.A. Euro 4,60;
- n. 108, vigneto, cl.3, are 01,89, R.D. Euro 1,85 e R.A. Euro 1,17;
- n. 109, vigneto, cl.2, are 24,67, R.D. Euro 47,17 e R.A. Euro 18,47;
- n. 163, vigneto, cl.2, are 11,60, R.D. Euro 22,17 e R.A. Euro 8,69;
- n. 165, vigneto, cl.3, are 27,15, R.D. Euro 26,64 e R.A. Euro 16,83;
- n. 166, vigneto, cl.3, are 27,82, R.D. Euro 27,30 e R.A. Euro 17,24;
- n. 167, Porz. AA, vigneto, cl.2, are 05,00, R.D. Euro 9,55 ed R.A. Euro 3,74 e Porz. AB, uliveto, cl. 3, are 08,29, R.D. Euro 3,21 ed R.A. Euro 2,14;
- n. 168, Porz. AA, vigneto, cl.2, are 04,80, R.D. Euro 9,17 ed R.A. Euro 3,59 e Porz. AB, uliveto, cl. 3, are 09,86, R.D. Euro 3,82 ed R.A. Euro 2,55;
- n. 174, vigneto, cl.2, are 05,57, R.D. Euro 10,64 ed R.A. Euro 4,17;
- n. 177, ficheto, cl.2, are 00,13, R.D. Euro 0,08 ed R.A. Euro 0,05;
- n. 180, vigneto, cl.2, are 23,50, R.D. Euro 44,91 ed R.A. Euro 17,60;
- n. 181, vigneto, cl.2, are 26,46, R.D. Euro 50,56 ed R.A. Euro 19,81;
- n. 182, vigneto, cl.2, are 65,74, R.D. Euro 125,62 ed R.A. Euro 49,23;

e) Terreno esteso complessivamente circa ha. 01,51,91, alla Contrada “Minichella”; confinante con [REDACTED] e per due lati con “Azienda Agricola [REDACTED]”, salvo altri.

Nel C.T. al foglio 15, particelle:

- n. 27, ha. 1,29,21, vigneto, cl.2, R.D. Euro 246,91 ed R.A. Euro 96,76;
- n. 601, are 26,70, uliveto, cl.3, R.D. Euro 8,79 ed R.A. Euro 5,86.

Tali terreni e l'opificio fatiscente confinano con i terreni agricoli di proprietà del signor ██████████ odierno controinteressato, il quale assume di essere coltivatore diretto e, pertanto, di occuparsi direttamente della conduzione e coltivazione dei propri fondi agricoli.

Venuto a conoscenza della predetta vendita, il signor ~~██████████~~ figlio del legale rappresentante dell'odierna ricorrente, dottor ██████████ ritenuto leso il proprio diritto, con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2018, ha proposto dinanzi all'A.G.O. e trascritto un'azione giudiziaria per retratto agrario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Legge n. 590/1965 e articolo 7 della Legge n. 817/1971, per la proprietà del terreno confinante compreso nella cinta muraria della sua azienda, nell'intera consistenza trasferita con l'atto notarile richiamato, chiedendo al G.O. di riconoscergli il diritto di riscatto del terreno compravenduto, di dichiarare la sostituzione, con effetto *ex tunc*, del signor ~~██████████ "Consorzio Dato Dato"~~ società cooperativa agricola", nella stessa posizione tenuta da quest'ultima nell'atto di compravendita a ministero del notaio Petrachi del 12 gennaio 2018 sopra menzionato, nonché di autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere, con esonero da ogni responsabilità, la relativa sentenza di trasferimento degli immobili.

Il predetto giudizio è oggi incardinato innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, sez. I, iscritto al Registro generale ██████████, nel quale la Società ~~██████████~~ si è costituita opponendosi alla domanda dell'attore.

Il signor ~~██████████~~, quindi, avendo esercitato, in via giudiziale, il proprio diritto di riscatto - oggetto oggi di mero accertamento da parte del Tribunale Civile - ed avendo, quindi, interesse a che la proprietà riscattata non sia oggetto di modifica da parte dell'odierna ricorrente, ha informato la Regione

In seguito alla predetta diffida, la Regione Puglia acquisiva, ai fini della definizione delle sopra menzionate domande di finanziamento e di estirpazione dei vigneti avanzate dalla Società **[REDACTED]**, un parere della propria Avvocatura Regionale Servizio Settore Legale, la quale, con nota n. 4423 del 3 aprile 2018, si esprimeva sul punto, evidenziando che le richieste avanzate alla Regione Puglia da parte dell'odierna ricorrente erano state presentate dopo la notifica dell'atto di citazione da parte del retraente **[REDACTED]**, notifica avvenuta - come detto sopra - in data 23 febbraio 2018, che la correlata domanda giudiziale era stata, poi, trascritta in data 1° marzo 2018 e, infine, che il diritto azionato dal predetto **[REDACTED]**, quale retraente, era un diritto potestativo che produce l'effetto di subentro, da parte del retraente, nell'acquisto del bene con decorrenza *ex tunc*, motivi per cui, nel presente caso, sussisteva una *"assenza di certezza in ordine al requisito di legittimazione (titolo di possesso) da parte del richiedente"* che, unito alla posizione di retraente del signor **[REDACTED]** ed alla trascrizione della domanda giudiziale proposta prima della presentazione delle istanze avanzate dall'odierna ricorrente più volte menzionate, conducevano al rigetto delle medesime istanze.

In base al predetto parere legale, la Regione Puglia proseguiva l'iter di esame delle domande proposte dall'odierna ricorrente e, per il tramite del competente Dipartimento, notificava alla Società ricorrente (nota n. 20822 del 16 aprile 2018 e nota n. 21793 del 20 aprile 2018) preavvisi di rigetto di entrambe le domande formulate (accesso ai benefici per intervento di ristrutturazione e autorizzazione all'estirpazione ed al reimpianto) motivati con la seguente medesima formula *"considerato che in data 05.03.2018 è pervenuta nota pec da parte dell'Avv. Greco Giovanni con la quale si è trasmesso a questo Servizio l'atto di citazione del Sig. **[REDACTED]** - Agricola A.R.L. il 23.02.2018, relativo al retratto agrario per terreni e fabbricati specificati nel medesimo atto, diffidando allo stesso tempo questo Servizio a dare corso ad istanze presentate dalla ditta convenuta che interessino i beni oggetto del giudizio"*; inoltre,

i due provvedimenti contenevano l'esplicito richiamo al parere espresso con nota n. 4423 del 3 aprile 2018 dell'Avvocatura Regionale Servizio Settore Legale sopra menzionato, con cui si riteneva, come detto sopra, che la domanda giudiziale proposta dal confinante rendesse incerto, in capo alla Società odierna ricorrente, il titolo di proprietà sia dei terreni che del locale opificio essendo questo requisito richiesto dal bando per poter accedere ai benefici invocati.

In data 27 aprile 2018, ~~_____~~, a mezzo del proprio legale rappresentante dott. ~~_____~~, proponeva osservazioni *ex* articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 in riscontro ai due preavvisi di diniego sopramenzionati, evidenziando come la pretesa avanzata dal signor ~~_____~~ con l'atto di citazione non potesse avere alcun immediato rilievo sul diritto di proprietà della medesima Società Cooperativa, fondato sull'atto notarile di acquisto e come, inoltre, fosse in corso contenzioso al riguardo, ritenendo l'odierna ricorrente il signor ~~_____~~ mancante dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto potestativo del retratto agrario.

Con le note del 21 maggio 2018, nn. 28139 e 28140, l'Amministrazione Regionale ha riscontrato le osservazioni mosse dalla ricorrente e comunicato, rispettivamente, il rigetto dell'istanza di aiuto per la Misura "Investimenti" e di quella di estirpazione di superfici vitate e concessione di autorizzazione al reimpianto.

Infine, con D.D. del 9 luglio 2018, n.131, sono state ammesse le domande di aiuto collocate in graduatoria approvata con la DDS n. 107 del 31 maggio 2018, fra cui non vi è quella dell'odierna ricorrente, esclusa per le ragioni sopra dettagliatamente esposte.

Avverso tali atti, puntualmente elencati in epigrafe, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente, depositato in data 17 luglio 2018, chiedendo l'annullamento dei menzionati provvedimenti previa sospensione dell'efficacia, e deducendo, al riguardo, i seguenti motivi:

- 1) Difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10-bis della Legge 241/1990 – Violazione delle regole del procedimento e dei principi in materia di partecipazione - Violazione par. 21 Det. Dir. del 20 dicembre 2017 n. 256 – Carenza e/o difetto di motivazione – Illogicità manifesta;
- 2) Violazione e falsa applicazione principi generali in tema di procedura ad evidenza pubblica - Violazione e falsa applicazione della Det. Dir. n. 256 del 20 dicembre 2017 e della Det. Dir. n. 202 del 15 dicembre 2016 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta irrazionalità e contraddittorietà azione amministrativa, manifesta ingiustizia;
- 3) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 590/1965 e della Legge n. 817 del 1971 in tema di prelazione agraria - Eccesso di potere per manifesta irrazionalità e contraddizione dell'azione amministrativa.
- 4) Illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio, in data 3 agosto 2018, il controinteressato, signor ~~████████████████████~~, chiedendo che il ricorso fosse respinto in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito.

Si è costituita in giudizio, in data 28 agosto 2018, la Regione Puglia, parte resistente, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile e, comunque, rigettato in quanto infondato nel merito.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 4 settembre 2018, questa Sezione ha emanato l'ordinanza cautelare n. 431/2018, con cui ha respinto la domanda cautelare presentata dall'odierna ricorrente, ritenendo insussistente il *fumus boni iuris* in quanto: *“non pare sussistere la violazione dell'articolo 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm., in quanto i provvedimenti di diniego impugnati danno pieno conto delle ragioni espresse da parte ricorrente nelle osservazioni ai preavvisi di diniego e dei motivi per cui gli stessi non sono ritenuti dirimenti nel caso de quo; ritenuto, inoltre, che i provvedimenti impugnati si basano, essenzialmente, sulla mancanza della “piena disponibilità” dell'immobile, oggetto delle istanze di finanziamento e di estirpazione dei vigneti, da parte del soggetto ricorrente, “piena disponibilità” richiesta dalla Determina*

Dirigenziale n. 256/2017 per la concessione del finanziamento pubblico e considerato, a tal fine, che l'esercizio del diritto "potestativo" di retratto agrario azionato dal soggetto controinteressato e la trascrizione della relativa domanda, precedentemente alle istanze di cui è causa (fatto che ha portato l'Amministrazione resistente a non ritenere soddisfatte le previsioni delle suddette lex specialis circa la piena disponibilità dell'immobile da parte della [redacted], costituiscono legittime ragioni per ritenere non presente il requisito della piena disponibilità in capo alla Società ricorrente, atteso che la proprietà degli immobili sui cui effettuare gli interventi è oggetto di specifica e particolare azione (retrato agrario) che assume la forma del diritto potestativo cui segue una mera azione di accertamento, con efficacia ex tunc, da parte del giudice e che, dunque, tale peculiare situazione giuridica comporta (a ben vedere) la carenza del requisito della "piena disponibilità" del bene, soprattutto per operazioni di straordinaria amministrazione come quelle che intende porre in essere parte ricorrente; considerato, infine, che il futuro pagamento del prezzo, previsto dall'istituto del retratto agrario come condizione sospensiva, non è circostanza che possa rilevare al momento, atteso che l'unica questione rilevante al vaglio è quella relativa alla piena disponibilità o meno, al momento, del bene immobile, che, per le motivazioni sopra espresse, pare, ad oggi, non sussistere".

Tale ordinanza cautelare è stata, poi, appellata dalla Società ricorrente al Consiglio di Stato, che ha emanato l'ordinanza cautelare n. 5422/2018 con cui ha riformato l'impugnata pronuncia cautelare di primo grado, ritenendo che "la domanda qui azionata può ritenersi suscettiva di positivo apprezzamento, ai fini di un'ammissione con riserva dell'appellante alla procedura selettiva, in ragione sia della mera pendenza della lite relativa alla prelazione legale, che conferma l'attuale sussistenza, in capo alla parte appellante, di un diritto di proprietà degli immobili in questione del tutto valido ed efficace; sia del generale principio secondo cui è preclusa all'Amministrazione la facoltà di indagare il sostrato civilistico dei titoli di legittimazione consistenti nel diritto di proprietà o di godimento di beni, tanto più che gli atti amministrativi adottati sulla presupposta sussistenza di tali titoli fanno salvi i diritti dei terzi, i quali, a loro volta, si vedono garantiti dagli strumenti di tutela azionabili nei rapporti tra soggetti privati; sussiste

il periculum in mora nella specie rappresentato dalla perdita di ogni possibilità di ottenere il contributo richiesto”.

In prossimità dell'udienza di merito, in data 17 gennaio 2019, l'odierna ricorrente e la Regione Puglia hanno presentato memorie difensive; in particolare, l'Ente territoriale ha dato atto che, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato sopra menzionata, il Servizio territoriale Brindisi - Lecce regionale ha notificato, via pec, in data 10 gennaio 2019 all'odierna ricorrente la nota n. 1077 del 9 gennaio 2019, con cui ha comunicato l'ammissione a finanziamento con riserva dell'istanza dalla stessa prodotta (domanda di aiuto n. 8567009837), ammissione avvenuta con D.D. n. 249 del 6 dicembre 2018, a seguito di aggiornamento della graduatoria regionale con D.D. n. 231 del 30 novembre 2018, per un contributo pubblico di € 199.881,58.

Il predetto Ente regionale, poi, ha prodotto, in data 28 gennaio 2019, ulteriore memoria di replica; indi, all'udienza pubblica del 19 febbraio 2019, su richiesta di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel merito e va accolto, nei sensi e nei termini di seguito indicati.
2. Col primo motivo di gravame, la Società odierna ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati deducendo, al riguardo, la violazione dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 in quanto la Regione Puglia, nei predetti provvedimenti, non avrebbe *“in alcun modo considerato ed accuratamente esaminato e vagliato le osservazioni del 27.04.2018 presentate dal legale rappresentante della odierna ricorrente dott. ██████████”*.

2.1 Il motivo è infondato.

Dalla piana lettura dei provvedimenti impugnati (note n. 28139 e 28140 del 21 maggio 2018) si evince chiaramente che le stesse danno pieno conto dell'esame delle osservazioni prodotte in sede amministrativa dall'odierna ricorrente, atteso che la nota della medesima ricorrente del 27 aprile 2018

risulta puntualmente indicata nei predetti provvedimenti tanto che l'Amministrazione Regionale smentisce la ricostruzione, contenuta nelle predette osservazioni, circa le modalità dell'avvenuta conoscenza, da parte della Regione Puglia, della vicenda relativa all'istanza IAP presentata dall'odierno controinteressato, signor ██████████, presso l'I.N.P.S.

Pertanto, nell'emanazione dei provvedimenti impugnati, l'Amministrazione resistente ha correttamente applicato quanto statuito dall'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, dando pienamente ragione della valutazione e del rigetto delle osservazioni prodotte in sede amministrativa dall'odierna ricorrente, atteso che certamente non può rappresentare un indice del mancato rispetto dell'articolo 10-bis più volte menzionato il fatto che la Regione Puglia si sarebbe "appiattita" sul parere espresso dalla propria Avvocatura Regionale, in quanto la piena condivisione di tale parere, di cui si dà conto esplicitamente nei provvedimenti impugnati, non può costituire vizio di mancata valutazione delle osservazioni proposte dal soggetto istante che ben potevano, come successo nel caso *de quo*, non scalfire minimamente il convincimento maturato dall'Amministrazione precedente, ritenendo la stessa che tali osservazioni, così come espresso, sul tale punto, nella propria memoria, "*nulla hanno aggiunto in ordine alla circostanza, incontestabile, dell'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di retratto agrario, osservazioni, comunque, inidonee a legittimare una diversa conclusione del procedimento nel senso richiesto dalla Società*".

3. Col secondo motivo di gravame, la Società odierna ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati deducendo, al riguardo, che "*la tesi sostenuta dalla Regione Puglia (in adesione alle indicazioni fornite dalla Avvocatura Regionale) secondo cui la litispendenza impedirebbe di riconoscere la piena proprietà degli immobili acquisiti dalla Società ricorrente è palesemente infondata.*".

In sostanza, parte ricorrente ritiene di avere la "*piena disponibilità*" dei terreni per cui ha presentato distinte richieste alla Regione Puglia (di finanziamento e di estirpazione vigneti), in quanto soggetto proprietario degli stessi e atteso che "*nessuna rilevanza può assumere la pendenza di una lite (peraltro strumentalmente*

introdotta) dal presunto confinante che pretende di vantare un diritto la cui esistenza potrà eventualmente essere accertata solo all'esito della conclusione del giudizio con sentenza passata in giudicato e dell'avveramento della ulteriore condizione determinata dal pagamento del prezzo.”.

3.1 Il motivo è fondato.

Il Collegio ritiene, sul punto, che, *re melius perpensa*, l'assunto di parte ricorrente sia fondato, in quanto la “*piena disponibilità*” dei terreni da parte della Società [REDACTED] è stata messa in discussione dall'azione di retratto agrario posta in essere dall'odierno controinteressato ma, ad oggi, tale titolo proprietario, pur in discussione, risiede in capo all'odierna ricorrente che ha la formale e materiale disponibilità del bene, disponendo di tutte le facoltà concesse al soggetto proprietario, in quanto l'esercizio del retratto agrario, azionato dinanzi all'A.G.O. dal signor [REDACTED] è oggetto di diversa lite attualmente pendente, il cui esito potrà ben essere definito fra svariati anni, e, dunque, non può oggi essere la medesima lite fonte di uno stallo tale da impedire, all'attuale proprietario del bene, alcuna azione dispositiva dello stesso, ivi compresa la richiesta di fondi o interventi alla P.A. competente, nei cui confronti lo stesso risulta, ad oggi, il soggetto legittimato.

A tal riguardo, pertanto, il Collegio ritiene di condividere quanto espresso, sul punto, (in sede di appello cautelare) dal Consiglio di Stato, atteso che i titoli rilasciati dalla Regione Puglia fanno salvi i diritti dei terzi, ossia del signor [REDACTED], che, in ogni caso, si vede garantito, qualora un domani divenuto proprietario dei fondi, dagli ordinari strumenti di tutela azionabili fra soggetti privati e che l'odierna ricorrente, attese le proprie rilevanti dimensioni imprenditoriali, si pone certamente quale soggetto in grado di onorare eventuali future richieste avanzate in sede civile, ivi compresa l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Nè può portare ad una diversa conclusione l'assunto della Regione Puglia resistente, secondo cui “*la D.D. 20.12.2017 n.256, prescrive al punto 8.5*

dell'ALLEGATO "A", quale "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto", par. k. l' "Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti a presentare domanda di aiuto e a riscuotere l'aiuto da parte, del comproprietario nel caso di comproprietà e/o del nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nel contratto medesimo", atteso che, nel presente caso, l'odierna ricorrente, come detto sopra, è piena proprietaria dei beni immobili in questione, quantunque tale titolo possa, in futuro, venire meno, con decorrenza *ex tunc*, qualora l'azione giudiziaria dell'odierno controinteressato sia accolta dall'A.G.O.; infine, non risulta condivisibile l'assunto della stessa Regione Puglia secondo cui "il diritto di prelazione, e il conseguente esercizio del diritto potestativo di retratto, costituiscano un limite alla disponibilità e trasferibilità dei beni", atteso che la trascrizione della domanda giudiziale non impedisce la disponibilità dei beni stessi da parte del soggetto proprietario ma tutela il soggetto che ha trascritto la propria domanda da futuri acquirenti, anche di buona fede, che si troveranno soccombenti nei suoi confronti qualora lo stesso veda riconosciuta la fondatezza della propria domanda anteriormente trascritta.

4. L'accoglimento del secondo motivo rende, innanzitutto, inutile l'esame del terzo motivo, che viene assorbito, e conduce, poi, all'accoglimento anche del quarto motivo di ricorso, avanzato dall'odierna ricorrente nei confronti delle delibere di assegnazione dei fondi comunitari nella parte in cui non ricomprendevano la stessa per illegittimità derivata; risulta chiaro, difatti, che, come sostenuto dall'odierna ricorrente, "il mancato inserimento in detta graduatoria della Società ricorrente e, di conseguenza, la mancata ammissione al finanziamento della sua domanda è diretta ed inevitabile conseguenza della illegittima determinazione di esclusione assunta nei suoi confronti".

5. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe.

6. Sussistono i presupposti di legge (assoluta novità della questione oggetto del processo) per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese

del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla le note della Regione Puglia U.P.A. di Brindisi - n. 28139 e 20140 del 21 maggio 2018 nonché, nei limiti dell'interesse della ricorrente, le determinazioni del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento 2 Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia n. 105 del 30 maggio 2018, n. 107 del 31 maggio 2018 e n. 131 del 9 luglio 2018, nella parte in cui vedono esclusa dal finanziamento la Società ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

Massimo Baraldi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO